



COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia

N° 123/2019 del 07/02/2019

**OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE .**

Voce Titolario: IV/1 Risorse finanziarie e patrimoniali- Entrate

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Febbraio, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 3699 in data 01.02.2019, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidì.

Componenti	Pr.	As.	Componenti	Pr.	As.
CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)	SI		PASQUALOTTO Paola	SI	
AZZOLIN Christian		SI	SARTORE Ludovica	SI	
BARBIERI Ilario	SI		SAVIO Anna Maria	SI	
BARONE Maria Angela	SI		SCHNECK Attilio	SI	
BUSIN Andrea	SI		SIMONATO Giovanni Domenico	SI	
CAROLLO Filippo	SI		STIVANELLO Lisa	SI	
FANTON Maurizio	SI		TOGNATO Abramo	SI	
FURIA Simone	SI		TURRA Silvia.	SI	
MARTINI Giuseppe	SI				

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, BINOTTO Anna, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, ZORZAN Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSIN Andrea, CAROLLO Filippo, TURRA Silvia., dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Relaziona l'Assessore Samperi Alberto:

Vista la possibilità data dalla legge di bilancio di sbloccare la possibilità di modificare le aliquote delle imposte comunali, si è voluto dare un segnale concreto per agevolare fiscalmente le imprese, nel limite di quanto permesso dall'attuale normativa nazionale, spostando il carico tributario dall'IMU alla TASI, dato che la deducibilità per la TASI è del 100%, ai fini delle imposte sui redditi aziendali, mentre per l'IMU la deducibilità è del 40%.

In tal modo si intende favorire i possessori di immobili strumentali all'attività, salvaguardando il gettito complessivo Comunale e facendo conseguire alle imprese un risparmio fiscale.

Sono state riviste le aliquote IMU e TASI relative alle aree fabbricabili, che sono passate dal 9,8 al 10,6 complessivo per le due imposte, in considerazione del fatto che con la nuova legge regionale sul contenimento del consumo del suolo, il valore di mercato delle aree si prospetta in aumento e, attraverso la leva fiscale, si vuole incentivare i possessori delle aree fabbricabili a dar corso allo sviluppo edilizio previsto per tali aree nel breve/medio periodo.

Si riesce comunque a non penalizzare eccessivamente i privati, proprietari di piccole aree fabbricabili perlopiù destinate ad un uso familiare, grazie all'utilizzo dei criteri di stima e valorizzazione delle aree fabbricabili approvati nel 2017, con i quali si introducono dei coefficienti di svalutazione del valore a seconda di varie casistiche che possono essere penalizzanti per lo sviluppo edilizio dell'area stessa, in particolare applicabili proprio per i fondi di piccole dimensioni.

Si propone inoltre di incrementare le aliquote applicate agli immobili di categoria D5, ovvero quelli destinati all'insediamento di sportelli bancari.

La novità di maggior rilievo, riguarda la differenziazione di aliquote applicate per l'insediamento di esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita. Negli ultimi anni c'è stata una forte richiesta di sviluppo di strutture commerciali di dimensioni importanti, talvolta con un intento chiaramente speculativo da parte dell'investitore, spesso appartenente a gruppi della grande e media distribuzione, anche estera.

Si intende pertanto usare la leva fiscale per reperire le risorse necessarie alla mitigazione degli effetti, spesso molto impattanti, della presenza di tali strutture sul territorio della città.

Si vuole tenere conto anche della crescita di valore che la zona di Thiene sta acquisendo in virtù della sua posizione geografica e della realizzazione di importanti arterie viabilistiche, come la Pedemontana e la Valdastico nord.

Si è ritenuto opportuno eliminare la penalizzazione di aliquota per i negozi sfitti, in considerazione del fatto che, in particolare per le piccole superfici di vendita, il momento da un punto di vista economico non è facile. Di conseguenza, soprattutto per immobili collocati fuori dal centro storico, nei vari quartieri, la possibilità di locazione o di utilizzo come bene strumentale, risulta spesso difficoltosa. A questo proposito si è voluto appunto non appesantire il carico fiscale.

L'aliquota ordinaria è stata portata dal 9,0 per mille al 9,7 per mille, per evitare fraintendimenti derivanti dall'applicazione sulle fattispecie degli immobili non pertinenziali (C2-C6-C7), per quanto pochi e marginali fossero, si sono verificati alcuni casi di ricontrollo posizioni ed emissione di avvisi di accertamento per piccole cifre.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la

DISCUSSIONE alla quale intervengono il Consigliere Carollo Filippo (Insieme per Casarotto - PD) e l'Assessore Samperi Alberto;

Interventi e discussione allegati

Conclusa la discussione il Presidente pone quindi in **VOTAZIONE** palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Busin Andrea, Furia Simone, Pasqualotto Paola, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo i presenti e i votanti n. 16;

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione, che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Busin Andrea, Furia Simone, Pasqualotto Paola, Schneck Attilio, Tognato Abramo) essendo i presenti e i votanti n. 16;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dell'assessore Samperi;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATO l'art.1, comma 639 e ss. della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014);

RICHIAMATA la legge di bilancio 2019, L.145/2018, che di fatto ripristina la possibilità per gli Enti Locali di esercitare la propria autonomia impositiva, bloccata dalla L.208/2015, art. 1, comma 26;

VALUTATO di modificare alcune aliquote, di toglierne altre e di introdurne di nuove all'interno del quadro normativo di riferimento;

VISTA la delibera di modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che ha previsto all'art. 3 la definizione relativa agli immobili nei quali siano insediati esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1;

RITENUTO di articolare le aliquote IMU per l'anno 2019, come riportato nella tabella al punto 2 del dispositivo della presente delibera;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce " E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti.

EVIDENZIATO che, ex art.lo 13 bis DL 201/2011 (e successive modificazioni apportate dal DL 16/2012 e Legge di conversione), a decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazione devono essere inviate per la pubblicazione sul sito informatico esclusivamente per via telematica ed hanno efficacia retroattiva dal 1° gennaio.

RILEVATO che, in applicazione della Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228), è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali detta aliquota standard e che l'aumento deliberato resterà di competenza al comune. La medesima Legge di stabilità ha inoltre abrogato l'art.11 DL. 201/2011, lasciando, di fatto, al Comune il gettito intero dell'imposta su tutti gli altri immobili.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2019/2021 è stata posticipata al 28 febbraio 2019 con D.P.C.M. del 07/12/2018;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1^a Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 30/01/2019;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 25/01/2019 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 01/02/2019 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 essendo i presenti e i votanti n. 16, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria anno 2019:

ALIQUOTA ordinaria	9,7 PER MILLE
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9)	4 PER MILLE
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) e relative pertinenze di soggetti appartenenti a nuclei familiari con un componente invalido grave e/o portatore di handicap (L.104/92) la cui condizione sia certificata	3 PER MILLE
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.	6,5 PER MILLE
ALIQUOTA per immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il I° grado e da questi effettivamente utilizzati come abitazione principale, a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza, con obbligo di autocertificazione a carico del contribuente, a pena di decadenza del beneficio.	6,5 PER MILLE
ALIQUOTA per terreni	6,4 PER MILLE
ALIQUOTA Cat. A10	6,4 PER MILLE
ALIQUOTA Cat. B	6,4 PER MILLE
ALIQUOTA Cat. C3	6,4 PER MILLE
ALIQUOTA Cat. C1 (<i>esclusi immobili destinati e utilizzati a grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1</i>)	6,4 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI Cat.D (<i>esclusi immobili cat. D5 ed esclusi immobili destinati e utilizzati a grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1</i>)	7,6 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D (<i>esclusi D5</i>) destinati e utilizzati a medie strutture di vendita fino a 1500 mq di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1	7,6 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. C1-D immobili destinati e utilizzati a medie strutture di vendita superiori a 1500 mq e alle grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1	8,1 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI Cat. D5	8,1 PER MILLE
ALIQUOTA per aree fabbricabili	8,1 PER MILLE
ALIQUOTA IMMOBILI SFITTI , intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ad eccezione di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche ed il pagamento della tassa rifiuti	10,6 PER MILLE

- di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e di precisare che a partire dall'anno 2015 e' considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ex art.9 bis D.L.47/2014 così come convertito in Legge 80/2014;

4. di dare atto che: **l'importo minimo annuo da versare per IMU 2019 è di € 5,00** come già fissato per l'ICI e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU ;
5. di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.lo 13 bis DL 201/2011 (e successive modificazioni apportate dal DL 16/2012 e Legge di conversione) in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it;
6. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 essendo i presenti e i votanti n. 16.



n. 123_interventi discussione.pdf

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 123/2019 del 07/02/2019

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28/02/2019 al 14/03/2019

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 28/02/2019

Il Collaboratore Amm.vo
Fiorella Zorzi

1 allegato



n. 123_interventi discussione.pdf